

Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 13-3323

**L.R. 7/2003 - Approvazione delle "Linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegetazione in alveo con l'impiego del volontariato di protezione civile, attraverso l'organizzazione di attività esercitative".**

A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco:

Premesso che:

la legge n. 225/92 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" dispone che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo di cui all'art. 2 della stessa legge;

la legge regionale n.7/03 indica tra le proprie finalità quelle di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica; di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti; di garantire la sicurezza dei cittadini; di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici; di incentivare le attività di prevenzione, tra le quali rientrano le iniziative legate alla manutenzione del territorio;

già a partire dal 2012 la Regione Piemonte ha definito disposizioni finalizzate ad agevolare gli interventi di taglio della vegetazione costituente ostacolo al corretto regime idraulico dei corsi d'acqua agendo sia sul regime demaniale che su quello della gestione forestale, attraverso semplificazioni procedurali e riduzione o azzeramento degli oneri connessi, ed attraverso l'impiego coordinato con le strutture operative regionali della forestazione e del volontariato di protezione civile per una diffusa azione di prevenzione;

dalla collaborazione tra l'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo e l'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile, è nato un percorso sinergico, relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea, testimoniato dall'emanazione di un comunicato congiunto, pubblicato il 29/01/2015 sul BU4 della Regione Piemonte;

nel suddetto comunicato si evidenzia l'opportunità di richiamare le modalità che l'ordinamento regionale prevede e che sono state oggetto di significative semplificazioni nel corso degli ultimi anni, al fine di promuovere e facilitare l'esecuzione di attività preventive di pulizia degli alvei e delle sponde;

l'art.19 della stessa legge regionale n.7/03 attribuisce alla Regione il compito di assicurare al Volontariato la più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, stimolandone la crescita e favorendone l'impiego, anche in azioni di prevenzione rispetto ai rischi potenziali del territorio.

Dato atto che è stata stipulata una Convenzione, Rep. n. 221-015 del 03/8/15 tra il Coordinamento regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte e la Regione Piemonte per un rapporto di collaborazione a supporto delle strutture regionali e locali, nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

Considerato che:

in occasione degli eventi meteorici che interessano il territorio regionale, con sempre maggior frequenza tra le cause di esondazione dei corsi d'acqua ed in particolare di quelli appartenenti alla rete idrografica minore, si riscontra la presenza di materiale arboreo e vegetale che ostacola il libero deflusso delle acque ed ostruisce attraversamenti e manufatti, originando situazioni generalizzate di criticità e condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

l'esperienza maturata con le esercitazioni di Protezione Civile, distribuite sull'intero territorio regionale nell'anno 2014 in occasione del ventennale dell'alluvione 94, con l'impiego esteso e coordinato del Volontariato di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, ha dimostrato l'efficacia dell'iniziativa e contestualmente la necessità di una sua organizzazione sul piano amministrativo, tecnico ed operativo, funzionale alla pianificazione e gestione strutturata e continuativa di interventi analoghi sul territorio;

l'integrazione logistica con le strutture tecniche regionali e le componenti forestali della Direzione rappresenta un ulteriore passaggio fondamentale per il miglioramento della capacità operativa e di intervento del sistema regionale della protezione civile;

al fine di definire un'adeguata pianificazione tecnico-organizzativa e di predisporre gli elementi normativi, in particolare a supporto degli Enti locali, sono state redatte, per l'organizzazione e la gestione strutturata delle attività, le "Linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegetazione in alveo con l'impiego del volontariato di protezione civile, attraverso l'organizzazione di attività esercitative";

ritenuto, pertanto, di approvare le suddette Linee Guida, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

*delibera*

-di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il documento denominato "Linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica per il controllo della vegetazione in alveo con l'impiego del volontariato di protezione civile, attraverso l'organizzazione di attività esercitative", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, e di darne la massima divulgazione presso gli Enti Locali ed il Volontariato di Protezione Civile;

-di disporre che venga data evidenza dell'applicazione delle presenti Linee Guida all'interno dei rapporti di collaborazione tra i Comuni e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, prevedendo l'aggiornamento dei rapporti in atto;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- di demandare al Dirigente del Settore competente eventuali adeguamenti tecnici delle presenti Linee Guida.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

(omissis)

Allegato

## **LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE IN ALVEO CON L'IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESERCITATIVE**

A seguito dell'esperienza maturata con le esercitazioni di Protezione Civile, svolte sul territorio nell'anno 2014 in occasione del ventennale dell'alluvione 94 con l'impiego del Volontariato di Protezione Civile per interventi di manutenzione idraulica, sono state elaborate alcune indicazioni di tipo amministrativo, tecnico ed operativo, funzionali alla realizzazione di interventi analoghi sul territorio. Tutto questo è stato redatto in coerenza con quanto indicato nel Comunicato degli Assessori Regionali delegati in materia, pubblicato sul BUR n.4 del 29/01/2015 (Allegato 1).

### **1. Tipologie e ambiti di intervento**

Gli interventi per i quali si intende promuovere e regolamentare la modalità delle esercitazioni con il volontariato di protezione civile sono quelli definiti di "manutenzione idraulica" con il controllo della vegetazione in alveo, disciplinati dall'art. 37 bis del Regolamento Forestale Regionale emanato con DPGR 8/2011 (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).

Gli **interventi di manutenzione idraulica a carico della vegetazione riparia** possono essere realizzati direttamente dalla Regione o da altro soggetto (**Ente locale** o anche soggetto privato **specificamente autorizzato**) e sono finalizzati al ripristino o al mantenimento dell'**ufficiosità idraulica**. Hanno carattere di eccezionalità e devono essere **appositamente progettati ed autorizzati**.

Gli **interventi di manutenzione idraulica** sono effettuati nelle **aree di pertinenza dei corpi idrici**; nel caso di interventi da realizzarsi con il supporto del volontariato verranno prese in considerazione solo le aree così specificate:

- **alveo inciso**;
- in via eccezionale e su indicazione dell'autorità idraulica, aree comprese entro una distanza di **10 metri dal ciglio di sponda** dell'alveo inciso.

In caso di corsi d'acqua pubblica ed aree appartenenti al demanio idrico dello Stato, nelle situazioni e negli ambiti sopra indicati, gli interventi di **manutenzione idraulica** sono **esonerati da concessioni demaniali** e relativi canoni. Tali interventi sono anche **esclusi da autorizzazioni paesaggistiche**.

Sono invece **soggetti ad autorizzazione idraulica** da parte **dell'autorità competente (AIPO o Regione Piemonte/Settori Tecnici regionali)**, comprensiva anche dell'autorizzazione per l'accesso in alveo, con o senza mezzi meccanici.

### **2. Istanze**

Le istanze per l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di taglio di vegetazione per finalità di manutenzione idraulica, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale, con l'impiego del volontariato di protezione civile, possono essere presentate **esclusivamente dai Comuni** e dalle loro forme associate.

Le istanze vanno indirizzate ai **Settori Tecnici della Regione Piemonte** territorialmente competenti, conformemente al modello in [Allegato 2](#). All'istanza andrà allegata la seguente documentazione progettuale:

- cartografia: stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000, stralcio della mappa catastale aggiornata con l'indicazione dei mappali interessati e dei confini demaniali delle aree di intervento oltrechè delle aree di proprietà privata da contattare;
- documentazione fotografica;
- relazione tecnica generale, contenente la descrizione dell'intervento e le modalità operative di esecuzione.

### 3. Autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale il **Settore Tecnico Regionale** territorialmente competente rilascerà specifica **autorizzazione idraulica**. Nel caso di corsi d'acqua di competenza AIPO, il Settore Tecnico Regionale acquisirà **d'ufficio l'autorizzazione idraulica dall'AIPO**. Qualora l'intervento debba eseguirsi in area demaniale, l'autorizzazione idraulica conterrà anche il permesso di accesso all'alveo.

Gli interventi nei siti della **Rete Natura 2000**, saranno invece assoggettati a specifiche misure (vedere paragrafo 5 - Disposizioni tecniche - Criteri d'intervento).

### 4. Organizzazione dell'intervento come esercitazione di Protezione Civile

Per poter impiegare il Volontariato di Protezione Civile in interventi di manutenzione idraulica da parte degli Enti Locali, occorre organizzare l'attività nella forma di **"Esercitazione di Protezione Civile"** ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Allegato 3).

La realizzazione dell' Esercitazione di Protezione Civile, oltre ad essere un importante momento di formazione e addestramento del Volontariato, consente di accedere al **rimborso** di alcune spese (carburanti impiegati, materiale di consumo per le attrezzature, eventuali danni ai mezzi..., rimborso per l'assenza dal posto di lavoro) da parte del Dipartimento della Protezione Civile come previsto dal **DPR 194/2001 art. 9 e 10** (Allegato 4), previa autorizzazione dell'attività esercitativa dallo stesso Dipartimento.

Per usufruire di tali "benefici di legge" occorre che l'Ente Locale organizzatore rediga il cosiddetto **"documento d'impianto"** dell'esercitazione in collaborazione con il volontariato coinvolto. Tale documento deve contenere aspetti descrittivi dell'attività, aspetti organizzativi, una sezione tecnica ed una parte operativa, con la possibilità di allegare ulteriori materiali. La compilazione del documento d'impianto può essere funzionale anche alla redazione della documentazione progettuale per l'istanza autorizzativa dell'intervento di taglio in alveo (documento d'impianto, Allegato 5).

Il **Settore Regionale Protezione Civile** può fornire, attraverso i suoi uffici, in collaborazione con le strutture provinciali, un **supporto** tecnico per:

- la compilazione del **documento d'impianto** dell'esercitazione
- la trasmissione della richiesta per l'applicazione dei **benefici** relativi al **DPR 194**
- l'eventuale accesso alla fornitura da parte del **Banco Alimentare** (se presente la disponibilità) di prodotti alimentari per i pasti dei volontari durante l'esercitazione stessa
- l'attivazione degli **ordini professionali** convenzionati con la Regione Piemonte.

Il **Dipartimento della Protezione Civile**, al fine di **autorizzare** la concessione dei predetti benefici, prevede una programmazione semestrale delle esercitazioni (entro il 10 gennaio ed entro il 10 giugno).

In alcuni casi, quando gli interventi dovessero riguardare più Comuni, sarà opportuno un **coordinamento** ed una gestione associata, in particolare per gli aspetti di carattere burocratico-amministrativo, da parte degli **uffici provinciali di Protezione Civile**, oltre ad un ruolo significativo delle Associazioni di Coordinamento del Volontariato.

Per l'applicazione dei benefici del **DPR 194**, i **Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile** provvederanno a **raccogliere ed aggregare** le richieste delle proprie Associazioni e Gruppi Comunali entro i mesi di dicembre e di maggio, al fine di poterle trasmettere in maniera coordinata al Dipartimento, rispettando così i termini previsti dallo stesso per la pianificazione delle attività.

Risulta quindi opportuno che i **Comuni tengano in considerazione tali scadenze** nella definizione dei programmi di interventi di manutenzione idraulica da realizzare sul proprio territorio. Occorre ancora ricordare che l'applicazione del **DPR 194 art. 10**, non è cumulabile con la copertura delle spese eventualmente garantite, al medesimo titolo, da **contributo regionale** erogabile su apposito Bando e riguardante l'asse d'intervento "Esercitazioni per manutenzione del territorio", in quanto riferibili alla stessa tipologia di spese.

Infine, come già accennato, per quel che riguarda gli **aspetti tecnico-forestali** delle esercitazioni, sentiti preliminarmente i Settori Tecnici Regionali, si potrà far riferimento al **Protocollo d'intesa** stipulato tra la Regione Piemonte–Settore Protezione Civile e la Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Piemonte e Valle D'Aosta in data 30/11/2015, che, tra gli altri aspetti, prevede la collaborazione tra le parti per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico e di manutenzione del territorio. In particolare la Federazione si impegna a fornire la collaborazione, nei limiti della disponibilità volontaria dei propri iscritti, all'effettuazione di esercitazioni di protezione civile che presentino attinenza con le **competenze professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**, quali gli interventi di gestione della vegetazione riparia.

## 5. Disposizioni tecniche

### Generalità

Risulta necessario che gli interventi per la gestione della vegetazione sui corpi idrici siano supportati da **tecnici forestali**, così come esplicitato nell'ultimo capoverso del paragrafo 4, prevedendo un sopralluogo preliminare e la contassegnatura delle piante.

### Criteri d'intervento

Sono qui richiamati criteri individuati nel manuale "I boschi ripari: Diverse funzioni da gestire" (Regione Piemonte – IPLA) Allegato 6.

In relazione alla necessità idraulica di intervento, è **consentito**, con specifica motivazione dell'autorità idraulica competente, il taglio delle piante **senza rilascio di matricine**, cioè il taglio contemporaneo dell'intera copertura legnosa.

Di prassi nell'**alveo inciso** si effettua un taglio di tipo manutentivo, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità ed eliminando tutti i soggetti che possono comportare pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.

**Entro la fascia di 10 m dal ciglio di sponda**, salvo diversa prescrizione dell'autorità idraulica, il taglio della vegetazione sarà di tipo colturale, ovvero si eliminano gli alberi instabili poiché

pendenti, morti, erosi al piede o deperienti con elevato rischio di schianto e fluitazione; l'intervento non deve modificare drasticamente il paesaggio e deve essere garantito il rilascio di una copertura arborea ed arbustiva residua di almeno il 20%.

Nei **siti della rete Natura 2000** valgono le norme degli specifici piani di gestione approvati; in assenza dei piani occorre seguire le "misure generali di conservazione" (art.30 del Regolamento Forestale Regionale), consultando l'Ente gestore e i Settori Tecnici Regionali.

### **Epoche di intervento**

Per non disturbare la nidificazione degli uccelli **i tagli sono sospesi** dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota e dal 30 aprile al 15 luglio per quote superiori; se sono presenti colonie di ardeidi (garzaie) la sospensione è anticipata al 31 gennaio. Il taglio della vegetazione che danneggia le opere di difesa (opere di presa, argini, dighe, ecc.) è sempre consentito.

### **Organizzazione del cantiere**

Molta **attenzione** va posta alla definizione di una serie di **aspetti organizzativi del cantiere**. In particolare:

- delimitazione del cantiere e delle singole aree di intervento
- contrassegnatura delle piante da abbattere o da salvaguardare
- modello di organizzazione della squadra (numero di operatori impiegati, distinti tra addetti alla motosega, addetti al decespugliatore, operatori con attrezzi manuali...)
- modello di organizzazione del cantiere (numero di squadre, di mezzi meccanici, di verricelli...)
- posizionamento in condizioni di sicurezza da eventi di piena del materiale legnoso di risulta (esbosco, accatastamento in aree idonee, depezzatura, cippatura...)
- aspetti relativi alla sicurezza dei volontari (DPI, Formazione...), per i quali occorre far riferimento al Decreto Interministeriale del 13/04/2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Allegato 7).

## **6. Pianificazione degli interventi**

Le aree sulle quali prioritariamente verranno **autorizzati gli interventi** saranno individuate in relazione alla programmazione realizzata dai Settori Tecnici Regionali, programmazione che definisce **zone d'intervento più urgente** sulla base delle valutazioni delle criticità riscontrate d'ufficio o segnalate dagli Enti locali. Le specifiche richieste di autorizzazione andranno quindi effettuate tenendo conto di tale pianificazione che normalmente viene definita nei primi mesi di ogni anno e potrà quindi essere di riferimento per la seconda metà dell'anno in corso e per quello successivo.

## **7. Coordinamento attività in cantieri con operai forestali**

Nelle situazioni in cui i volontari di protezione civile operino insieme agli operai forestali risulta necessario, nella fase di programmazione del lavoro e nell'organizzazione del cantiere, porre particolare attenzione a:

- pianificazione dell'attività
- assegnazione dei compiti
- eventuale elaborazione del DUVRI
- individuazione dei responsabili
- definizione degli aspetti relativi alla sicurezza.

**ALLEGATI:**

- 1. REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015: Comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea.**
- 2. Fac simile di richiesta di autorizzazione idraulica.....**
- 3. Regolamento regionale del volontariato di protezione civile (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R)- Estratto Art. 20.**
- 4 D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile- Estratto Artt. 9,10.**
- 5. Modello Documento d'impianto per Esercitazione di Protezione Civile**
- 6. Le guide selvicolturali: I BOSCHI RIPARI: Diverse funzioni da gestire (Regione Piemonte– Settore Foreste, IPLA)**
- 7. Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

## Allegato 1

### REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Comunicato degli Assessori ai Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche e difesa del suolo e all'Ambiente, urbanistica, programmazione territoriale e paesaggistica, sviluppo della montagna, foreste, parchi, protezione civile

**Comunicato relativo ai procedimenti regionali finalizzati alla manutenzione dei corsi d'acqua attraverso taglio e asportazione della vegetazione arborea.**

In occasione degli eventi meteorici che hanno interessato il territorio regionale nell'ultimo periodo e che hanno causato gravi fenomeni di esondazione di corsi d'acqua, anche a causa di una non corretta manutenzione degli alvei, con particolare riferimento a quanto riguarda la pulizia dal materiale arboreo e vegetale che ostacola il libero deflusso delle acque, si ritiene opportuno richiamare le modalità che l'ordinamento regionale prevede al fine di consentire l'esecuzione di attività preventive di pulizia degli alvei e delle sponde e che sono state oggetto di **significative semplificazioni** nel corso degli ultimi anni **al fine di promuoverne e facilitarne l'attuazione.**

Si richiama pertanto l'attenzione delle amministrazioni comunali e dei cittadini su tali possibilità, che potranno **attivarsi in via preventiva** utilizzando le modalità operative che seguono, sollecitando anche l'azione dei proprietari frontisti in tal senso (*si ricorda che ai sensi dell'articolo 12 del R.D. n.523/1904, tuttora vigente, spetta a questi ultimi la difesa e la sistemazione dei corsi d'acqua minori. Si ricorda anche che, ai sensi della stessa norma, è obbligo dei proprietari la pulizia e la manutenzione di alvei e sponde in corrispondenza delle opere di attraversamento*).

E' poi appena il caso di ricordare che per i casi di imminente pericolo per la pubblica incolumità, le amministrazioni comunali possono ricorrere all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti e che per il caso di calamità gravi per le quali venga riconosciuto lo stato di emergenza si potrà intervenire anche utilizzando le deroghe di volta in volta disposte nelle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il superamento delle emergenze.

Premesso che è in corso di redazione un provvedimento che sistematizza in un testo unico le diverse norme che la Regione ha nel tempo emanato in ordine al taglio di vegetazione negli alvei e nelle aree di pertinenza idraulica, si descrivono di seguito i procedimenti vigenti per l'effettuazione di interventi di manutenzione idraulica con taglio e asportazione di vegetazione arborea, precisando che maggiori informazioni e dettagli operativi possono essere richiesti agli uffici regionali indicati in calce al presente comunicato.

### ASPORTAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO DIVELTTO

La raccolta di legname già divelto può essere autorizzata senza formalità particolari, nè pagamento di oneri demaniali, visto che il valore di tale materiale è nullo (*parere dell'Avvocatura di Stato in data 12/7/93 e circ. del Min. Finanze in data 29/12/93*) e l'occupazione dell'area demaniale in tali casi è del tutto temporanea e limitata.

**Non è necessario il rilascio di concessione, è sufficiente un provvedimento di autorizzazione alla raccolta e all'accesso in area demaniale; nel caso in cui si preveda l'accesso in alveo con mezzi meccanici e l'esecuzione di opere provvisorie è necessaria l'autorizzazione idraulica.** Una copia dell'autorizzazione è trasmessa d'ufficio al Corpo Forestale dello Stato per quanto eventualmente di competenza.

### TAGLIO DI VEGETAZIONE PER FINALITA' DI MANUTENZIONE IDRAULICA

Già a partire dal 2012 la Regione Piemonte ha definito disposizioni finalizzate ad agevolare gli interventi di taglio della vegetazione costituente ostacolo al corretto regime idraulico dei corsi d'acqua, agendo sia sul regime demaniale sia su quello della gestione forestale, attraverso semplificazioni procedurali e riduzione o azzeramento degli oneri connessi, in modo da incentivare anche l'azione dei privati frontisti, i quali, sollevati da una serie di adempimenti e costi, possono trovare interesse ad eseguire gli interventi, contemperando finalità pubbliche e private a



beneficio della collettività.

Le misure definite a tale scopo sono le seguenti:

- con l'art. 23 della legge finanziaria per l'anno 2012 (l.r. 4 maggio 2012, n. 5), si è disposta la **semplificazione del procedimento di concessione demaniale e l'azzeramento del canone per il taglio di piante effettuato per manutenzione idraulica.**

*Per agevolare e favorire le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua e delle loro sponde è stata modificata la tabella dei canoni per le concessioni demaniali di cui alla l.r. n. 12/2004: la tabella già prevedeva che per particolari interventi di manutenzione il valore delle piante asportate è da intendersi nullo (interventi eseguiti in amministrazione diretta o con il volontariato di protezione civile e per quelli in territorio montano); tenuto conto che il beneficio indotto dall'esecuzione degli interventi di manutenzione (che potrebbero essere così eseguiti anche dai proprietari frontisti a "costo zero") è sicuramente superiore al valore del materiale legnoso ritratto dal taglio, si è estesa tale previsione a tutti gli interventi di manutenzione autorizzati dall'autorità idraulica competente, prevedendo altresì in tali casi una semplificazione e un minor costo delle procedure, **escludendo il rilascio del formale atto di concessione, che è da considerare implicito nell'autorizzazione idraulica.***

- con circolare del Presidente della Giunta regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 si chiarisce che **gli interventi di manutenzione idraulica con taglio piante effettuati negli alvei sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica.**

*A seguito di un'attenta ricostruzione interpretativa delle norme che disciplinano i tagli di vegetazione nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si è chiarito che i tagli di manutenzione effettuati negli alvei fluviali non necessitano di autorizzazione paesaggistica, con ciò semplificando notevolmente il procedimento diretto alla realizzazione di interventi di manutenzione idraulica.*

- con l'art. 11 del reg. regionale n. 2/R è stato introdotto l'art. 37 bis nel regolamento forestale per **disciplinare con modalità specifiche il taglio di vegetazione per finalità idrauliche nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, sottraendo tali interventi alla disciplina ordinariamente prevista dal regolamento stesso.**

*Al fine di precisare il corretto ambito di applicazione di questa norma, con nota della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste si è chiarito che:*

- *gli interventi che rientrano nel disposto dell'art. 37 bis devono essere **necessari al mantenimento o al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e autorizzati dall'autorità idraulica competente** (AIPO o Regione, secondo i casi). Tali interventi possono **anche essere realizzati da soggetti privati, purché rispondenti a necessità idrauliche**, che giustificano l'eccezionalità della norma.*

*Nei casi in cui non vi sia necessità idraulica, trovano applicazione le disposizioni ordinarie;*

- *in considerazione dell'eccezionalità della norma e della necessità idraulica di intervento, è **consentito il taglio delle piante senza rilascio di matricine**, qualora motivato dall'autorità idraulica competente;*

- ***per gli interventi di cui all'art. 37 bis non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica**, poichè si tratta di interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ed in quanto tali non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42/1994;*

- *per gli interventi eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione Piemonte con l'impiego degli operai forestali e per quelli eseguiti da altri enti pubblici, non deve essere effettuata la comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del reg. forestale.*

Occorre sottolineare che quelle sopradescritte sono misure che trovano la propria *ratio* nell'esigenza di consentire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza in situazioni nelle quali l'azione dell'amministrazione regionale, qualora possibile, si palesa poco efficace o non conveniente (anche in considerazione dell'entità del reticolo idrografico, che non consente di intervenire ovunque in modo puntuale e tempestivo); a queste condizioni, si è valutato più economico ed adeguato intervenire a livello normativo, apprestando le predette misure.

Va da sè che queste misure in tanto sono legittime in quanto vengano applicate per le finalità per le quali sono state previste e non possono perciò essere utilizzate per il conseguimento di utilità meramente privatistiche (per le quali occorre attivare i procedimenti a ciò previsti, e cioè rilascio di concessione demaniale con pagamento dei relativi canoni, oltre alle altre eventuali autorizzazioni necessarie, paesaggistica e forestale in particolare).

In questo senso gli uffici competenti per rilascio dei provvedimenti in oggetto dovranno attentamente esaminare le richieste di taglio piante provenienti da soggetti privati, al fine di attivare

il corretto iter procedimentale, evitando che l'adozione di provvedimenti non coerenti con le finalità perseguite possano di fatto andare a concretizzare ipotesi di danno erariale e ricordando anche che l'esecuzione di interventi non correttamente autorizzati può comportare sanzioni penali a carico dell'esecutore.

## **ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CON LE SQUADRE FORESTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE**

Un'ulteriore possibilità per la pulizia degli alvei dal materiale vegetale ostacolo al libero deflusso delle acque è data dall'intervento delle squadre forestali regionali, coordinato dal Settore regionale Proprietà forestali regionali e vivaistiche: in questi casi gli interventi vengono eseguiti, compatibilmente con la disponibilità delle squadre, su segnalazione dei Settori decentrati Opere pubbliche oppure su richieste delle singole amministrazioni comunali autorizzate dagli stessi Settori decentrati.

Maggiori e più dettagliate informazioni possono essere richieste ai Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico territorialmente competenti:

ALESSANDRIA Piazza Turati, 4 – Alessandria tel. 0131 52766

ASTI Corso Dante, 163 – Asti tel. 0141 413411

BIELLA Via Tripoli, 33 – Biella tel. 015 8551514

CUNEO Corso Kennedy, 7 bis - Cuneo tel. 0171 321911

NOVARA Via Mora e Gibin, 4- Novara tel. 0321 666111

TORINO Corso Bolzano, 44 - Torino tel. 011 4321405

VERBANIA Via Romita, 13 bis - Domodossola tel. 0324 226811

VERCELLI Via F.lli Ponti, 24 – Vercelli tel. 0161 215785

### **Gli Assessori regionali**

**Francesco Balocco**

**Alberto Valmaggia**

## Allegato 2

### **MODELLO DI DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE IDRULICA ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA** (Persone giuridiche pubbliche)

Alla Regione Piemonte

Direzione Opere Pubbliche – Settore  
Tecnico Regionale area di

\_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Oggetto:** Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con taglio piante ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente.

Fiume/torrente/rio \_\_\_\_\_ Comune/i di \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

prov \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della

\_\_\_\_\_ con sede

in \_\_\_\_\_ domicilio legale \_\_\_\_\_ tel

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ e – mail \_\_\_\_\_ codice fiscale o

partita I.V.A. \_\_\_\_\_, con la presente

#### **CHIEDE**

☐ L'autorizzazione a tagliare le piante site in sponda (dx / sx) in alveo del Fiume/Torrente/Rio \_\_\_\_\_ in Comune/i di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nei tratti indicati nella planimetria allegata

La concessione è richiesta per \_\_\_\_\_ (specificare il tempo) per uso temporaneo a scopo di effettuare interventi manutenzione idraulica consistenti nel taglio di vegetazione arborea presente nell'alveo inciso che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente utilizzando il volontariato di protezione civile.

☐ Il supporto tecnico del Settore in indirizzo al fine di individuare i criteri di intervento e le modalità di taglio.

Allego alla presente:

- a) stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000
- b) stralcio della mappa catastale aggiornata con l'indicazione dei mappali interessati all'utilizzo e i confini demaniali;
- c) documentazione fotografica della zona interessata.

Luogo, data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

#### INFORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003, N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative ai procedimenti di cui all'articolo 1 della l.r. n. 12/2004 e del regolamento n. 14/R del 6/12/2004.

Il trattamento dei dati verrà effettuato a cura dei funzionari dei Settori decentrati Opere pubbliche, presso le rispettive sedi, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di comunicazione a terzi in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 s.m.i.

Il conferimento di tali dati è necessario per l'espletamento delle procedure di concessione e la loro mancata indicazione può determinare l'impossibilità di procedere al rilascio del provvedimento richiesto.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche territorialmente competente.

### **Allegato 3**

#### **Regolamento regionale del volontariato di protezione civile (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R)**

.....

#### **Art. 20.**

##### **(Esercitazioni)**

- 1. Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.*
- 2. Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento il proprio piano o programma di protezione civile e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.*
- 3. Le esercitazioni di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.*
- 4. Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse vengono preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e di pubblica sicurezza competente per territorio e altresì comunicate alla provincia territorialmente competente.*
- 5. Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il documento d'impianto, sulla base delle linee guida predisposte dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile.*
- 6. Per la pianificazione e lo svolgimento delle esercitazioni, ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo:*
  - a) gli enti locali e le associazioni di volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della provincia e del Coordinamento provinciale del volontariato competenti per territorio, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie;*
  - b) le province ed i Coordinamenti provinciali del volontariato possono chiedere il supporto logistico e organizzativo della Regione, del Coordinamento regionale del volontariato e del Corpo regionale AIB, che possono aderire o meno alla richiesta in base alla disponibilità di attrezzature e di risorse finanziarie.*
- 7. Ai fini dell'organizzazione dell'esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali (comuni, province, Regione) ed operative (Coordinamenti provinciali, Coordinamento regionale e Corpo regionale AIB Piemonte), secondo il principio di sussidiarietà.*
- 8. Gli oneri derivanti dalla pianificazione e dallo svolgimento delle esercitazioni, qualora non diversamente disposto o previsto con apposite disposizioni normative o accordi formali, sono a carico dell'ente o della componente operativa proponente.*

**Allegato 4****D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194****Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile**

.....

**Art.9. Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.**

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre.

L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata

*almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.*

*8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.*

*9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.*

*10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.*

*11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

*12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.*

**Art.10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.**

*1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.*

*2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.*

*3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:*

- a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;*
- b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.*

*4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.*

Maggiori precisazioni possono essere ricavate consultando la [Circolare DPC/VOL/0046576 DEL 02/08/2011](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2011/08/02/0046576/01/0001)

Allegato 5

Modello Documento d'impianto  
([prototipo\\_ese\\_22012016.doc](#))

(.....estratto.....)

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  REGIONE<br>PIEMONTE<br><small>Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo<br/>Economia Montana e Foreste<br/>Settore Protezione Civile</small> |  | <div>LOGHI</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|

DOCUMENTO D'IMPIANTO  
ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

# ESERCITAZIONE

**TITOLO**

IMG

**LOCALITA'**

**DATA**

LOGHI



## Allegato 6

### Le guide selvicolturali

#### I BOSCHI RIPARI – Diverse funzioni da gestire (Regione Piemonte – Settore Foreste, IPLA)

(<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/84-pubblicazioni/monografie/815-i-boschi-ripari.html>)

(.....estratto.....)

#### A norma di regolamento

Le norme che regolano gli interventi nelle fasce riparie sono molteplici; operativamente sono di riferimento quelle del regolamento forestale regionale (n. 8/R del 29/9/2011 e s.m.i., art. 30, 37 e 37 bis).

Le **aree di pertinenza dei corpi idrici** sono definite come le zone comprese nella **fascia A** del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po e dei suoi affluenti principali (PAI) e, per la restante rete idrografica, quelle comprese entro una **distanza di 10 metri dal ciglio di sponda** dell'alveo inciso (ove normalmente scorre l'acqua).

Le norme di gestione della vegetazione riparia sono definite mediante il **taglio manutentivo (Art. 37)** ove non vi sono particolari necessità idrauliche, **e la manutenzione idraulica (Art. 37 bis)**.

I criteri di intervento da applicare per i corsi d'acqua naturali ed i canali artificiali si differenziano per:

- alveo inciso
- fascia entro 10 metri dal ciglio di sponda (valevole anche per le rive dei laghi naturali)
- fascia A oltre i 10 m, solo per i fiumi compresi nel PAI.

Nell'**alveo inciso** viene effettuato un **taglio di tipo manutentivo conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità ed eliminando tutti i soggetti che possono comportare pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica**.

**Entro la fascia di 10 m** dal ciglio di sponda il **taglio** della vegetazione deve essere **di tipo colturale**, ovvero non deve modificare drasticamente il paesaggio, rilasciando una **copertura arborea ed arbustiva residua di almeno il 20%**.

Per la fascia **oltre i 10 m** dal ciglio di sponda si applicano le **norme generali** valevoli per tutti i **boschi**.

Per **non disturbare la nidificazione** degli uccelli i tagli sono sospesi dal **31 marzo al 15 giugno** fino a 1.000 metri di quota e dal **30 aprile al 15 luglio** per quote superiori; se sono presenti colonie di aironi (garzaie) la sospensione è anticipata al **31 gennaio**.

Il taglio della vegetazione che danneggia le **opere di difesa** (opere di presa, argini, dighe, ecc.) è sempre consentito.

Per tutti gl'interventi di gestione della vegetazione regolati dall'art. 37 è necessaria la preventiva comunicazione semplice prevista all'art. 4 del Regolamento da inviare al Settore Regionale forestale competente per territorio.

Gli interventi di **manutenzione idraulica** (art. 37 bis) a carico della vegetazione riparia, sono quelli realizzati direttamente dalla Regione o da altro soggetto (Ente locale o anche soggetto privato specificamente autorizzato) e sono finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. Hanno carattere di **eccezionalità**, devono essere appositamente **progettati ed autorizzati** e, se motivato dall'autorità idraulica, possono prevedere il **taglio contemporaneo** dell'intera copertura legnosa, la quale si rigenererà per ricacci. Detti interventi se eseguiti dalla Regione o da altro Ente pubblico non sono soggetti alla comunicazione semplice prevista dall'art. 4.

Per i boschi ricadenti in **aree protette e nei siti della rete Natura 2000** (art. 30) valgono le norme degli specifici piani approvati; in loro assenza le tratte soggette al taglio non possono essere superiori a 500 metri e devono essere separate da fasce di pari estensione non trattate; quando la larghezza dell'alveo è superiore a 10 metri, i tagli su sponde opposte devono essere alternati. Inoltre vi sono dei limiti all'estensione delle tagliate per i boschi cedui delle categorie forestali che sono habitat di interesse comunitario (tra cui alneti, frassineti di forra, querceti golenali, saliceti e pioppeti). Interventi diversi devono essere autorizzati dalla Regione.

In generale ogni qualvolta si debba **accedere** all'alveo con **mezzi meccanici** nel caso di corsi d'acqua pubblici o demaniali per eseguire interventi occorre munirsi di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione.

Il taglio della vegetazione su **proprietà demaniale** deve sempre essere autorizzato, e, qualora non si tratti di intervento con finalità esclusivamente manutentive del corso d'acqua, l'eventuale **valore del legname** derivante deve essere corrisposto alla Regione a titolo di **canone**.

Per la raccolta del **materiale legnoso depositato** in alveo dalla corrente, non è previsto canone in quanto rientra nella disciplina generale delle **"res derelictae"**, normata dal codice civile, ma occorre comunque comunicazione preventiva alla Regione che concede l'accesso all'alveo per le operazioni di allestimento ed esbosco.[..]

## Allegato 7

**Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

([http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view\\_prov.wp?toptab=1&contentId=LEG26529-top-content](http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?toptab=1&contentId=LEG26529-top-content))

.....

### Art. 1

#### Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

- a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;
- b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
- e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.

### Art. 2

#### Campo di applicazione

1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.

### Art. 3

#### *Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.

### Art. 4

#### *Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile*

1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

.....